

**Pubblicato il 25/09/2018**

**Sent. n. 1605/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2014, proposto da Qui Quo Qua Societa' Cooperativa A Mutualita' Prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Buccolieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Indipendenza n. 21;

contro

Comune di Badolato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso lo studio In Badolato Casa Comunale in Badolato, corso Umberto I, 192;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Badolato del 26 settembre 2014, prot. n. 129, notificato il 29 settembre 2014, di annullamento in autotutela del certificato di agibilità rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Badolato l'11 settembre 2009, n. 8, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dell'ordinanza di sgombero emessa dalla Commissione Straordinaria del Comun di Badolato in data 2 ottobre 2014, n. 7, notificata il 3 ottobre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Badolato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

*Qui Quo Qua*, società cooperativa a mutualità prevalente, chiede l'annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento del responsabile dell'area tecnica del Comune di Badolato 26 settembre 2014 n. 129, con cui è stato annullato in autotutela il certificato di agibilità di un immobile, sito in via Garibaldi, frazione Marina, rilasciato in data 11 settembre 2009, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dell'ordinanza di sgombero 2 ottobre 2014 n. 7, emessa dalla commissione straordinaria dello stesso Comune.

Resiste il Comune di Badolato.

Con ordinanza 5 dicembre 2014 n. 618, non impugnata, è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo che *“il Comune di Badolato ha emanato i provvedimenti impugnati in considerazioni delle*

*conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato di valutare la sicurezza dell'immobile detenuto dalla società cooperativa ricorrente, adibito ad asilo nido".*

All'udienza del 25 settembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

Risulta agli atti che, con convenzione del 5 maggio 2009, la cooperativa ricorrente ha ottenuto in concessione dal Comune di Badolato, un immobile, munito di certificato di agibilità, sito in via Garibaldi, frazione Marina, per adibirlo a scuola materna.

Nel prosieguo, tuttavia, il Comune di Badolato ha incaricato un professionista privato di verificare la vulnerabilità sismica della struttura e questi, eseguiti gli accertamenti tecnici, ha dedotto che *"i risultati sono tali da prefigurare un eventuale collasso strutturale in caso di evento sismico, atteso che il valore dell'indice di rischio derivante dallo studio di vulnerabilità sismica della struttura portante è pari ad 0,146, nettamente inferiore alla soglia minima di sicurezza"*.

Pertanto, il Comune ha dapprima provveduto ad annullare il certificato di agibilità e, di seguito, ad ordinare lo sgombero della struttura, adibita ad asilo nido, curando comunque di offrire alla cooperativa un'altra struttura, al fine di proseguire con l'anno scolastico in corso.

Tale *modus procedendi* è senz'altro legittimo, posto che l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo (cfr. Cass. pen., Sez. VI 14 novembre 2017 n. 190, sull'applicabilità del sequestro preventivo).

Nella fattispecie, va considerato non solo il valore dell'indice di rischio, che è pari a 0,146, ma anche che l'immobile è utilizzato come asilo nido.

In tale situazione, è dunque corretta la scelta di annullare il certificato di agibilità, il quale, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 268 e Sez. II, 23 aprile 2018, n. 933; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 1773 e Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3409; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 giugno 2016, n. 964; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 5 maggio 2016, n. 1100).

Donde, il divieto di utilizzo del manufatto, attuato attraverso l'ordine di sgombero, che costituisce un atto dovuto, allorquando la costruzione manca dei requisiti di sicurezza per l'incolumità pubblica (cfr. T.A.R. Molise 15 gennaio 2018, n. 17).

La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Nicola Durante

IL SEGRETARIO